

Area: Personale non dirigente	Materia: Contrattazione collettiva integrativa relativa alla destinazione in via preventiva delle risorse per il salario accessorio 2023	Data: 21 Dicembre 2023
ACCORDO SULLA DESTINAZIONE IN SEDE PREVENTIVA DELLE RISORSE PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ANNO 2023: MODIFICA ALL'ACCORDO DEL 1 AGOSTO 2023		

L'Amministrazione della Regione Toscana rappresentata da:

.....

e le **Rappresentanze Sindacali** composte da:

per la R.S.U. Regione Toscana

.....

.....

.....

per le Organizzazioni Sindacali Regionali di categoria:

CGIL – F.P.

CISL – F.P.

UIL – F.P.L.

CSA

Le Parti, riunite in data 21 dicembre 2023, concordano la sottoscrizione del seguente Accordo:

ACCORDO SULLA DESTINAZIONE IN SEDE PREVENTIVA DELLE RISORSE PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ANNO 2023: MODIFICA ALL'ACCORDO DEL 1 AGOSTO 2023

Con l'accordo siglato in data 1 agosto 2023 le Parti hanno concordato la destinazione in sede preventiva delle risorse per il salario accessorio per il personale non dirigente dell'anno 2023, quantificate dall'Amministrazione con il decreto dirigenziale n. 16534 del 27.07.2023 in € 34.701.946,97. Successivamente, con il decreto dirigenziale n. 27033 del 18 dicembre 2023, nel protrarsi del contenzioso in essere con la Corte dei Conti (con l'Ordinanza nel ricorso iscritto al n. 815/SR/DELC emessa dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, della Corte dei Conti, nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 la Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 e dei punti 3, 4 e 5 del Preambolo della Legge della Regione Toscana 19 maggio 2023, n. 23, nonché delle disposizioni del Capo VI e del Capo VII della Legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1, solleva, con separata ordinanza, questione di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni e sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale) e in considerazione del fatto che le risorse residue di parte stabile dell'anno 2022 riportate all'anno 2023 avendo natura variabile non possono essere rinviate al 2024, l'Amministrazione ha disposto di rendere nuovamente disponibili alla contrattazione le risorse residue dell'anno 2022 riportate all'anno 2023 che con il decreto n. 16534/2023 citato erano state sottoposte al vincolo di indisponibilità per euro 2.077.138,64, nonché di porre un vincolo di indisponibilità di pari importo sulle risorse di parte stabile del fondo anno 2023, disponendo altresì che tale somma potrà essere resa nuovamente disponibile alla contrattazione in caso di esito favorevole del contenzioso in essere. Il decreto n. 27033/2023 non comporta pertanto alcuna modifica alla quantificazione complessiva delle risorse disposta dal decreto n. 16534/2023, che rimane invariata.

Alla luce di quanto disposto dal decreto n. 27033/2023, pertanto, nell'ambito delle risorse variabili, le somme del fondo 2022 - parte stabile - non utilizzate e rinviate al 2023, ammontanti ad € 6.384.420,88, sono interamente disponibili alla contrattazione. Le risorse stabili quantificate con il decreto n. 16534/2023 ammontano ad € 26.720.627,28 e, a seguito del vincolo di indisponibilità di euro 2.077.138,64 sulle stesse disposto con il decreto 27033/2023, le risorse stabili disponibili alla contrattazione risultano essere pari ad € 24.643.488,64.

Per quanto sopra esposto, le Parti concordano:

- a. di modificare il punto b) sezione B) Destinazione delle risorse - dell'accordo del 1 agosto 2023, come segue:

"di destinare al fondo di produttività 2023 risorse pari a € 9.983.903 da destinare al pagamento della produttività del primo e del secondo semestre 2023, nelle quote di premialità equivalenti a quelle dei due

semestri 2022. Tale importo include le risorse di cui all'art. 79 comma 2 lett. b) CCNL 2019-2021 per un importo di € 490.472 e le risorse stabili dell'anno 2022 non utilizzate e rinviate all'anno 2023, per un importo di € 6.384.420,88. Tale importo include anche le risorse di cui all'art. 79 comma 3 per un ammontare di € 187.179,37, nonché le risorse di cui all'art. 79 comma 5 per un ammontare di € 739.640,37. Le risorse del fondo di produttività sono ripartite tra tutti i dipendenti dell'amministrazione regionale aventi titolo secondo le risultanze del sistema di valutazione e sulla base dei criteri definiti dalla Regione per i propri dipendenti”;

- di confermare quanto concordato con l'accordo dell'1 agosto 2023 per quanto non modificato con il presente accordo

Le risorse, parte stabile, indisponibili alla contrattazione ai sensi del decreto dirigenziale n. 27033/2023, e che non è stato possibile destinare e distribuire nel 2023, pari a € 2.077.138,64 saranno rese nuovamente disponibili alla contrattazione, in caso di esito favorevole del contenzioso in essere.

Le Parti danno atto che l'efficacia del presente accordo è subordinata all'esito positivo del controllo da parte dell'Organo di revisione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

L'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a promuovere concretamente fin da subito l'utilizzo di tutti gli istituti contrattuali possibili che consentano l'incremento del fondo per il salario accessorio del personale non dirigente in deroga al limite previsto dall'art. 23, comma 2 D.lgs. 75/2017 sulla base di consolidati orientamenti formulati sia in sede ministeriale (a titolo esemplificativo, circolare MEF-RGS n. 16/2012 e nota MEF a Regione Lombardia n. 257831 del 18.12.2018) e/o giurisprudenziale (Corte dei Conti sezione Autonomie n. 23/2017/QMIG e Corte dei Conti sezione Lombardia n. 111/2022/PAR); tra questi istituti di possibile alimentazione del fondo, si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo: i risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 DL n. 98/2011 (cd. "piani di razionalizzazione"), le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997, risorse etero finanziate quali ad esempio quelle provenienti dai fondi UE, etc.



Dato atto che la CGIL Funzione Pubblica Regionale Toscana e la UIL FPL Toscana Centro, hanno promosso un contenzioso dinanzi al TAR della Toscana, RG n 110/2023, in ordine alla corretta determinazione in via preventiva del Fondo delle risorse decentrate; dato atto altresì che ricorso con uguale oggetto è stato promosso al TAR della Toscana dalla CISL Funzione pubblica Toscana e da CSA Regioni Autonomie locali – RG 120/2023; si chiarisce che in alcun modo la sottoscrizione del presente accordo costituisce rinuncia ai ricorsi medesimi ed ai motivi aggiunti, né acquiescenza alla quantificazione avvenuta con Decreto Dirigenziale n. 24784 del 14/12/2022, con Decreto Dirigenziale n. 12137 del 7 giugno 2023 e agli atti ad esso presupposti o conseguenti.

La fattibilità del presente accordo è compatibile ed indipendente dall'esito dei giudizi dinanzi al TAR della Toscana, le risorse oggetto della decurtazione effettuata con il Decreto Dirigenziale n. 24784/2022 e riconfermata con Decreto Dirigenziale n. 12137 del 7 giugno 2023 , in caso di esito positivo del giudizio, dovranno tornare sul Fondo delle risorse decentrate e saranno utilizzate per gli istituti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, senza che il presente accordo ne risulti in alcun modo inficiato.

Firenze, 23 dicembre 2023

Fp Cgil Toscana

Fulvia Damiani

Uil FPL Toscana A.V. Centro

Flavio Gambini

FP CISL Toscana

Raffaella Comodo

CSA Regione Autonomie locali

Egidio Pucci